

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/849 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2021

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
- (2) All'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia (RAC), dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato pareri ⁽²⁾ su dette proposte. Tali pareri del comitato sono:
 - parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza 1,2,4-triazolo;
 - parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza 1,4-diossano;
 - parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza salicilato di benzile;
 - parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza flumioxazin (ISO);
 - parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza mancozeb (ISO);
 - parere del 15 marzo 2019 sui fattori-M concernenti il pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico per le sostanze contenenti rame elencate nel regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione;
 - parere del 15 marzo 2019 sulla sostanza N-{2-[[1,1'-bi(ciclopropil)]-2-il]fenil}-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazolo-4-carbossamide; sedaxane;

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ I pareri sono consultabili tramite il seguente sito web: https://echa.europa.eu/it/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_additional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

